

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 578-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE MORANDI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMICA, MANCINI, ARNONE, BARDI e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1969

---

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1970

---

Modificazione dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178,  
concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente  
del Corpo delle Capitanerie di porto

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge dei senatori Formica ed altri propone talune modifiche all'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, che detta norme per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 41, oggi in vigore, stabilisce che il reclutamento degli ufficiali nel ruolo del Corpo delle capitanerie di porto avvenga per mezzo di pubblico concorso, cui possono partecipare:

a) i laureati in giurisprudenza, in scienze marittime, economiche e commerciali, politiche e sociali, ingegneria, matematica e fisica;

b) gli ufficiali di Stato maggiore di complemento che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello ed aventi un dato periodo di imbarco;

c) i patentati capitani di lungo corso della Marina mercantile in possesso di particolari requisiti, nonché di alcuni anni di imbarco, stabiliti di volta in volta;

d) i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo.

Il disegno di legge al nostro esame tende ad aggiungere alle varie fonti di reclutamento anche gli ufficiali del ruolo speciale, i quali sono ufficiali di complemento che, in seguito a concorso, sono stati tratti in servizio.

Essendo esclusi costoro dalla facoltà di partecipare ai detti concorsi, i proponenti del disegno di legge ritengono che i predetti ufficiali del ruolo speciale vengano a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri colleghi, tenendo anche conto che essi, a differenza di colleghi delle altre armi e corpi, hanno una carriera limitata.

Il relatore non ritiene di dover prendere in esame la particolare situazione di carriera in cui vengono a trovarsi coloro che appartengono al ruolo speciale: è materia che può meritare uno studio a sè, ed eventuali provvedimenti. Si limita ad osservare che il reclutamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto avviene, di norma, sulla base del comma A) dell'articolo 41 della legge ci-

tata, e solo in via eccezionale si ricorre ad ammettere gli ufficiali di complemento, i capitani di lungo corso, i tenenti di vascello in servizio permanente effettivo (ruolo normale) di cui alle lettere b), c), d); e questo, ovviamente, per non turbare le legittime aspettative di carriera degli ufficiali appartenenti al ruolo delle Capitanerie di porto in cui si vorrebbero operare le nuove immissioni. È certo, infatti, che queste aspettative verrebbero ad essere turbate con l'immissione di coloro che provengono dal ruolo speciale.

Infatti, nell'articolo unico del disegno di legge in esame è detto esplicitamente che le immissioni da altri corpi potranno avvenire nel limite di due per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano di porto e cioè il doppio di quanto la legge e l'ordinamento attuali prescrivono.

Altre osservazioni possono essere mosse al disegno di legge, come ad esempio il trasferimento da ruoli speciali a ruoli normali, fatto che creerebbe, inoltre, pericolosi precedenti. Tale possibilità è, peraltro, contraria agli ordinamenti vigenti che consentono il trasferimento:

a) da un corpo all'altro solo ad ufficiali appartenenti allo stesso ruolo (normale);

b) da un ruolo all'altro, fermo restando il corpo di appartenenza, ai soli subalterni.

Sembra, dunque, al relatore che il disegno di legge proposto non migliori le tecniche del reclutamento di ufficiali per il Corpo delle capitanerie di porto, o risolva problemi che in verità non esistono. Pare, invece, importante lo studio che è in atto presso il Dicastero della difesa, che vorrebbe porre in essere il reclutamento degli ufficiali di porto mediante concorsi tra gli allievi dell'Accademia navale di Livorno, normalizzando così la materia in modo più uniforme e rispondente alle esigenze dei servizi delle Capitanerie di porto.

Per questi motivi la Commissione difesa del Senato esprime avviso contrario all'accoglimento del presente disegno di legge.

MORANDI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati, per mezzo di pubblico concorso per esami, fra gli allievi della Accademia navale, fra i tenenti di vascello in servizio permanente ed i tenenti di vascello del ruolo speciale con particolari requisiti.

A. — Il concorso per esami ha luogo:

a) fra i diplomati capitani di lungo corso degli Istituti nautici, che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, ed abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina e continuo almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di età;

b) fra i laureati degli Istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di Istituti equiparati, e laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche e sociali od in altre facoltà riconosciute equipollenti, i quali non abbiano superato il 28° anno di età;

c) fra gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio, che non abbiano superato il 28° anno di età;

E in facoltà del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie a), b), c), oppure di estenderlo a due di esse o a tutte. Nel secondo e nel terzo caso si indicheranno nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie negli esa-

mi, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) metà ai sottotenenti di vascello di complemento e metà ai patentati di lungo corso di cui alla lettera a) stessa.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati, il Ministero ha la facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle tre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile.

Analogo criterio è adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso.

I prescelti sono nominati sottotenenti, se appartenenti alle categorie a) e c), tenenti se appartenenti alla categoria b), e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la durata complessiva di dodici mesi.

B. — Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe dell'Accademia navale i quali, pur avendo superato tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi, non siano idonei alla nomina a sottotenenti di vascello.

Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il Corpo delle capitanerie di porto e superare un esame da stabilirsi con decreto del Ministro.

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A, per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto.

C. — I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero, una anzianità di grado superiore ai 4 anni.

D. — I tenenti di vascello del ruolo speciale laureati in scienze economico-marittime o titolo equipollente di cui alla categoria *b*), possono essere trasferiti, a domanda o d'autorità, per particolari motivi, nel Corpo delle capitanerie di porto (ruolo normale), purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda o dell'ordine di trasferimento di autorità da parte del Ministero, una anzianità di grado superiore ai 6 anni.

Per gli ufficiali di cui alle lettere C e D, le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti

la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

I trasferimenti hanno luogo in base alla anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di due per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano di porto.

I particolari motivi, necessari per il trasferimento d'autorità dei tenenti di vascello di cui alla lettera D, sono stabiliti dal Ministero in base ai meriti acquisiti dai tenenti di vascello del ruolo speciale nel conseguimento del diploma di laurea e risultanti dalla votazione finale riportata, con specifica preferenza ai titoli interessanti le scienze marittime ».